



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 169

OGGETTO: L.P. 07.11.2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica Provinciale della Casa - disciplina degli interventi in materia di edilizia abitativa” - Autorizzazione a I.T.E.A. S.p.A. alla locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile per caso di urgente necessità.

L'anno duemilaventicinque addì **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **10:15**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Sonia Biscaro.

OGGETTO: L.P. 07.11.2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica Provinciale della Casa - disciplina degli interventi in materia di edilizia abitativa” – Autorizzazione a I.T.E.A. S.p.A. alla locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile per caso di urgente necessità.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

La Legge Provinciale 7 novembre 2005, nr. 15 all’art. 1 comma 1 indica gli Enti locali, quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa a favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione.

Il Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005, approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12/12/2011, al titolo IV – capo I, disciplina requisiti, condizioni, modalità e termini per la presentazione delle domande, per ottenere un alloggio a canone sostenibile.

In data 5 marzo 2008 la Provincia Autonoma di Trento ha sottoscritto, in nome e per conto degli enti locali, la convenzione con ITEA Spa prevista dall’articolo 1 della legge sopra citata.

L’art. 5, comma 4, della citata legge n. 15/2005 prevede che, in casi straordinari di urgente necessità, gli alloggi di cui al comma 1 siano messi a disposizione a canone sostenibile da ITEA Spa, in via temporanea e secondo quanto previsto dalla convenzione con gli enti locali, a soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica previsti dal comma 2, lettere c), c ter) e c quater), individuati dagli enti locali medesimi, prescindendo dalle graduatorie previste dal comma 1.

L’art. 26 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/leg., al comma 1, elenca i casi straordinari di urgente necessità in presenza dei quali i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica di cui all’art. 4, prescindendo dalla presenza o dalla collocazione nella graduatoria di cui all’art. 7, possono presentare domanda di locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile.

Lo stesso articolo 26 del regolamento, al comma 2, prevede che la durata del contratto di locazione per la messa a disposizione di alloggi in casi straordinari di urgente necessità venga fissata dall’Ente locale, nel provvedimento di autorizzazione alla locazione, in massimo tre anni, prorogabili in presenza di gravi e giustificati motivi e previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa.

Con decreto n. 126 di data 4 settembre 2025, il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, ha determinato gli atti di indirizzo relativi al contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio e per la locazione di alloggi pubblici per l’anno 2025.

Vista la domanda presentata in data 06/11/2025 dal soggetto id 25-2-12567447, i cui dati anagrafici sono contenuti nell’allegato A riservato, per la messa a disposizione in via temporanea a canone sostenibile di un alloggio di edilizia abitativa pubblica ai sensi dell’art.5 comma 4 della legge.

Vista la documentazione agli atti che attesta in capo al nucleo familiare del soggetto di cui all’allegato 1, la sussistenza di una delle condizioni richieste dal comma 1 dell’art. 26 del regolamento.

Verificato che a carico del soggetto di cui all’allegato A è stato accertato il possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica nel caso di assegnazioni in casi

straordinari di urgente necessità previsti dall'art. 5 – comma 4 della legge 15/2005.

Le verifiche fatte hanno consentito di confermare il possesso dei requisiti previsti dell'art. 5 comma 2 lettere c), c ter) e c quater) della L.P. 7 novembre 2005, n. 15.

Il certificato del Casellario Giudiziale ha accertato l'assenza di condanne che rientrino nella fattispecie indicate dall'art. 5 comma 2 lettera c) quater della L.P. 15/2005.

Il certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Trento e Rovereto ha accertato l'assenza di condanne a carico del richiedente, che rientrino nella fattispecie indicate dall'art. 5 comma 2 lettera c) ter della L.P. 15/2005;

Preso atto che l'assegnazione dell'alloggio temporaneo è stato fatto secondo i criteri previsti dall'art. 10 comma 3) del regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 relativamente agli standards di superficie dell'alloggio per il quale viene autorizzata la locazione in rapporto alla consistenza del nucleo familiare (nucleo composto da una persona).

Valutate le motivazioni agli atti, in considerazione della necessità di dare una risposta con urgenza, si rende necessario disporre l'autorizzazione alla locazione temporanea, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera c) del regolamento di attuazione, per la durata massima di tre anni, dell'alloggio di proprietà di ITEA Spa codice alloggio 22100033 codice fabbricato 1704 composto da n. 1 stanza e con superficie di mq 53,59.

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- la L.P. 07/11/2005 nr. 15 e successive modificazioni;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 approvato con DPP 17-75/Leg. dd. 12/12/2011 e ss.mm. e integrazioni;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3, così come da ultimo modificata dalla L.P. 06.07.2022 n. 7;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo";

- Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, che ha approvato il D.U.P. 2025-2027 ed il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, con relativi allegati;
- Richiamato il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria”*;
- Richiamato il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto *“Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell’Aggiornamento 2025 del “Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino”*.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Preso atto del parere di cui all’art. 185, comma 1, del *“Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige”*, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espresso in forma digitale ed allegato alla presente.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., vista la necessità di una risposta urgente.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

DECRETA

1. Di accogliere la richiesta presentata dal soggetto di cui all’allegato A in data 06/11/2025, ID domanda 25-2-12567447, intesa ad ottenere la messa a disposizione di un alloggio in locazione temporanea, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera c) del regolamento di attuazione della L.P. 15/2005, per la durata massima di 36 mesi;
2. di autorizzare ITEA S.p.A. a stipulare con il soggetto di cui all’allegato A, un contratto di locazione ad uso abitativo a canone sostenibile, per la durata di tre anni, nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 5 e 6 della L.P. 15/2005 e dell’art. 26 comma 1 lettera c) del Regolamento di attuazione;
3. di individuare, per le valutazioni agli atti l’alloggio identificato 22100033 codice fabbricato 1704 composto da una stanza di mq. 53,59;
4. di prendere atto che il contratto di locazione sarà stipulato a canone sostenibile, calcolato con il sistema informativo edilizia abitativa pubblica, pari ad euro 103,49 per l’anno 2025 così come calcolato dal sistema informatico EPU, escluse spese condominiali;
5. Di porre in capo al soggetto di cui all’allegato A, l’obbligo di corrispondere il canone sostenibile di cui all’art. 19 del regolamento e ha l’obbligo di sottostare alla verifica annuale dei requisiti di cui all’art. 13 dello stesso regolamento di attuazione;
6. di disporre per motivi di privacy, cha alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, verrà allegata la nota con le generalità complete del soggetto di cui all’allegato A riservato, comprensiva della puntuale individuazione dell’alloggio assegnato;
7. Di dare atto che la mancata stipulazione del contratto di locazione con ITEA Spa entro 60 giorni dalla data di approvazione del questo provvedimento, per cause imputabili al locatario e che non siano riconducibili a gravi e giustificati motivi, si applica quanto previsto dall’art. 12 comma 4 bis e art. 34 comma 2 lettera d bis) del Regolamento di attuazione;

8. di far obbligo al soggetto di cui all'allegato A, di occupare l'alloggio entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, così come previsto all'art. 12, comma 1 del Regolamento di attuazione della L.P. 15/2005;
9. Di trasmettere copia della presente determinazione ad ITEA Spa per i provvedimenti di competenza e al soggetto di cui all'allegato A per il rispetto delle condizioni indicate;
10. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno/accertamento a carico del bilancio della Comunità;
11. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971;*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.